

(N. 1473)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre del 1950 (V. Stampato N. 1698)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio
(PELLA)

di concerto col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(SPATARO)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 DICEMBRE 1950

Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ordini di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico dello Stato e delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, vengono compilati - alle prescritte scadenze - con sistema meccanografico basato su schede perforate.

Gli ordini stessi vengono altresì firmati e bollati automaticamente, mediante appositi punzoni.

I fac-simili delle firme dei competenti direttori degli Uffici provinciali del Tesoro e

loro sostituti, debitamente autorizzati con determinazioni del Ministro del tesoro, saranno trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 2.

Il pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'articolo 1 è disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale.

A tal fine, a cura della Direzione generale del Tesoro, è disposta l'apertura di distinti speciali conti correnti postali infruttiferi, intestati ai singoli Uffici provinciali del Tesoro sedi di centro meccanografico giusta la tabella annessa alla presente legge.

A debito di tali conti correnti, i direttori del Tesoro, nella loro veste di ordinatori secondari della spesa, emettono a favore dei titolari di pensioni o di assegni assimilati, speciali assegni postali localizzati, formanti una serie speciale con propria numerazione e contraddistinti da particolari segni caratteristici che verranno stabiliti con le modalità indicate nel successivo articolo 10. Questi assegni speciali possono anche superare il limite massimo di importo stabilito per il servizio ordinario dei conti correnti postali e saranno validi per mesi tre oltre quello di emissione. Essi non sono girabili, ma possono essere riscossi da altri per delega dell'assegnatario, con quelle cautele e modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 9.

La stampa degli assegni speciali di conto corrente postale è fatta a spese del Ministero del tesoro.

Alla emissione degli assegni speciali di conto corrente postale, alle debite scadenze, si provvede con il sistema meccanografico conformemente a quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge.

I direttori degli Uffici predetti, sedi di centro meccanografico, dispongono il pagamento delle pensioni sulla base di estratti conformi ai ruoli di conto corrente, comunicati dagli altri Uffici provinciali del Tesoro che risultano collegati con detti centri giusta la surriferita tabella.

Nella prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la ripartizione degli Uffici provinciali del Tesoro tra le varie sedi dei centri meccanografici di cui alla predetta tabella, potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro al fine di meglio adeguarla alle particolari esigenze dei servizi.

Art. 3.

Con ordini emessi dai direttori degli Uffici provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico, per ciascun capitolo, distintamente per competenza e residui, sono accreditati mensilmente all'Amministrazione delle poste, su conti correnti speciali, le somme occorrenti

al pagamento delle rate di pensione disposto con i corrispondenti assegni di cui al precedente articolo 2.

Per i mesi di luglio di ogni anno viene accreditata una somma pari al doppio dell'importo degli assegni riferibili a detto mese e successivamente, una somma pari all'importo degli assegni pagati nel mese precedente detratto l'importo degli assegni comunque non più pagabili.

Gli ordini da estinguere mediante accreditamento in conto corrente postale speciale sono recapitati, nel termine che verrà stabilito dal regolamento, a cura dell'Ufficio provinciale del Tesoro sede di centro meccanografico, alla Direzione delle poste del luogo.

Sugli ordini come sopra estinti sono riportati, al posto della quietanza, gli estremi dell'operazione di accreditamento in conto corrente, a cura dell'Ufficio postale che l'ha eseguita.

Gli ordini estinti con le modalità indicate nel presente articolo, completati con il bollo a calendario dell'ufficio postale e con la firma del titolare e del controllore sono versati alla locale sezione di Tesoreria per il rimborso giusta le formalità indicate dall'articolo 235 del regolamento generale per la contabilità dello Stato.

Art. 4.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario ed in conformità delle norme da stabilirsi col regolamento di cui al successivo articolo 9 si provvederà al conguaglio delle somme anticipate all'Amministrazione delle poste con gli ordini collettivi di cui al precedente articolo 3, con le somme pagate a ciascun pensionato mediante gli assegni di conto corrente postale.

Le somme che eventualmente, per effetto degli accreditamenti effettuati, siano rimaste giacenti nei conti correnti speciali postali, saranno fatte introitare dalla Sezione di Tesoreria provinciale - a cura degli Uffici provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico - verso rilascio di quietanza di entrata con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio se trattasi di pensioni o di assegni similari a carico dello Stato, oppure verso rilascio di

vaglia del Tesoro, se trattasi di pensioni e di assegni a carico delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato.

Gli Uffici provinciali del Tesoro cui debbono essere rimessi i documenti predetti, dopo averne presa nota nelle rispettive scritture, ne danno comunicazione direttamente a seconda del caso, alla Corte dei conti ovvero alle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato.

Art. 5.

L'emissione degli assegni speciali, di cui all'articolo 2 della presente legge, viene notificata all'Amministrazione delle poste (Ragionerie provinciali) dagli Uffici provinciali del Tesoro traenti, mediante distinte, in doppio esemplare, per ciascun ufficio postale pagatore e distinta riepilogativa, pure in doppio esemplare, con riferimento alla corrispondente operazione di accreditalamento disposta giusta il precedente articolo 3.

Gli assegni speciali non sono soggetti alla preventiva vidimazione dell'Ufficio conti prevista per gli assegni ordinari in conto corrente postale; la data di emissione tiene luogo di quella della vidimazione agli effetti del termine di validità stabilito al precedente articolo 2.

L'Amministrazione postale provvede ad inviare ai dipendenti uffici preposti al pagamento degli assegni speciali un esemplare delle distinte predette, dopo averlo munito del proprio visto di conferma e di autorizzazione. Provvede, altresì, ad addebitare i conti correnti postali, di cui all'articolo 2 della presente legge, dell'importo degli assegni pagati.

Art. 6.

Il conto mensile degli assegni di conto corrente postale speciale pagato, corredato dagli assegni quietanzati, nonché le note degli assegni rinnovati o da rinnovarsi, sono resi dagli Uffici provinciali del Tesoro, per ciascun capitolo, distintamente per competenze e residui, direttamente alla Corte dei conti ovvero alle competenti Amministrazioni e Aziende autonome di Stato.

Gli assegni scaduti, in quanto non estinti nel termine di validità di cui all'articolo 2

della presente legge o smarriti, sono rinnovati — ove le corrispondenti rate di pensione non siano prescritte ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 — con le norme previste dal regolamento di cui al successivo articolo 9, dall'Ufficio provinciale del Tesoro traente, e vengono ammessi a pagamento, inserendoli in appositi elenchi.

Art. 7.

In deroga alle disposizioni ora vigenti, gli assegni vitalizi di importo non superiore alle lire 6.000 annue ed i soprassoldi per ricompensa al valore militare sono corrisposti ad anno intero maturato, salvo che il titolare faccia richiesta di riscuotere semestralmente.

Le pensioni pagabili all'estero sono corrisposte a trimestre intero maturato.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, su proposta del Ministro del tesoro e sentita la Corte dei conti, sarà provveduto alla revisione ed integrazione delle disposizioni vigenti relative agli ordinamenti contabili sul servizio del pagamento delle pensioni per metterle in armonia con quelle dettate dalla presente legge.

Parimenti, con altro decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentita la Corte dei conti, saranno dettate le norme occorrenti per coordinare le norme sul controllo della Corte dei conti con quelle della presente legge.

Art. 9.

Con regolamento, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione del servizio e per il funzionamento dei centri mecano-

grafici nonchè le modalità necessarie per l'uso e la custodia dei punzoni e delle relative matrici.

Art. 10.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, verranno stabilite le caratteristiche degli assegni speciali di conto corrente postale, e, ove del caso, saranno altresì sta-

bilite le decorrenze dalle quali, nelle varie provincie, dovrà effettuarsi il pagamento delle pensioni con le norme di cui alla presente legge.

Inoltre il Ministro del tesoro è autorizzato a stabilire, con propri decreti, i giorni di scadenza per i pagamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 7 della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

RIPARTIZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO
RISPETTO ALLE LOCALITÀ SEDI DI CENTRO MECCANOGRAFICO

1. - BARI . . — Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto.
2. - BOLOGNA. — Bologna, Ancona, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
3. - CAGLIARI. — Cagliari, Nuoro, Sassari.
4. - FIRENZE . — Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa, Pistoia, Siena.
5. - GENOVA . — Genova, Imperia, La Spezia, Massa Carrara, Savona.
6. - MILANO . — Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese.
7. - NAPOLI . — Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Cantanzaro, Cosenza, Potenza, Salerno.
8. - PADOVA . — Padova, Belluno, Bolzano, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.
9. - PALERMO. — Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.
10. - ROMA . . — Roma, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, L'Aquila, Latina, Macerata, Pescara, Rieti, Teramo, Terni, Viterbo.
11. - TORINO . — Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli.
12. - UDINE . . — Gorizia, Trieste.